

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 10493/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10493 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Albina Golluscio, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Uff Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Calabria Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Calabria Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia, Uff Scolastico Reg

Calabria Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Calabria Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Dott.Ssa Maria Assunta Palermo, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Commissione Giudicatrice per la Classe di Concorso Adss Usr Sicilia, in Quanto Competente per L'Usr Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Iii, Dott. Giuseppe Pierro, Dott. Marco Anello, Responsabile del Procedimento, Responsabile Dell'Istruttoria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Tutti Gli Ambiti Provinciali della Calabria, Ossia: Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Cosenza, Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Maria Grazia Bellantone, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Antonella Lombardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Carmen Danila De Luca, Rossella Di Meglio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Sicilia, in quanto competente per l'USR Calabria in data 19/06/2025, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 29554/2025, per la classe di concorso ADSS (Sostegno alle superiori), per la regione Calabria, nella parte in cui non è presente l'odierna

ricorrente;

2. nonché delle graduatorie rettifiche e del relativo decreto di pubblicazione di cui al prot. n. 31915 del 03/07/2025, a firma dell'USR Sicilia, in quanto competente per l'USR Calabria per la cdc ADSS, nella parte in cui è inteso in senso escludente;

3. nonché dell'integrazione delle graduatorie e del relativo decreto di pubblicazione di cui al prot. n. 36531 del 28/07/2025, a firma dell'USR Sicilia, in quanto competente per l'USR Calabria per la cdc ADSS, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente;

4. nonché dell'ulteriore integrazione delle graduatorie e del relativo decreto di pubblicazione di cui al prot. n. 36888 del 29/07/2025, a firma dell'USR Sicilia, in quanto competente per l'USR Calabria per la cdc ADSS, nella parte in cui non è presente l'odierna ricorrente;

5. nonché delle graduatorie integrate e del relativo decreto di pubblicazione di cui al prot. n. 37349 del 31/07/2025, 2025, a firma dell'USR Sicilia, in quanto competente per l'USR Calabria per la cdc ADSS, nella parte in cui è inteso in senso escludente;

6. nonché dell'ulteriore integrazione delle graduatorie e del relativo decreto di pubblicazione di cui al prot. n. 37576 del 01/08/2025, a firma dell'USR Sicilia, in quanto competente per l'USR Calabria per la cdc ADSS, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente;

7. nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente;

8. nonché di ogni eventuale provvedimento con riferimento alle anzidette graduatorie, a firma dell'USR Sicilia, con riferimento all'USR Calabria cdc ADSS, avente ad oggetto lo scorrimento delle graduatorie a causa delle rinunce dei vincitori, nella parte in cui non è contemplata l'odierna ricorrente;

9. nonché degli esiti riconosciuti alla ricorrente a seguito della valutazione, nonché dei verbali, delle griglie di valutazione e di ogni altro atto facente parte del

medesimo procedimento amministrativo.

10. di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie ivi compreso il decreto di approvazione e comunque di ogni graduatoria definitiva di merito e del relativo decreto di approvazione;

11. di ogni provvedimento con cui è stata disposta la rettifica delle graduatorie in favore degli idonei con esclusione della ricorrente;

12. nonché di tutti gli atti scaturiti dall'istanza di accesso agli atti ed in particolare del provvedimento di cui al prot. n. 37925 del 04/08/2025, a firma dell'USR Sicilia, in quanto competente per la regione Calabria per la cdc ADSS, nella parte in cui non permette l'inserimento all'odierna ricorrente nelle ambite graduatorie;

13. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, fino al numero 24 dell'epigrafe del ricorso,

nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante.

Per l'accertamento

del diritto della ricorrente

ad essere inserita nelle graduatorie di merito regionali per la classe di concorso ADSS Calabria anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie ed altresì ai fini del riconoscimento dell'abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso.

Per la condanna

dell'amministrazione a pubblicare le graduatorie di merito in favore della ricorrente anche ai fini dello scorrimento nonché a riconoscere alla ricorrente l'abilitazione in quanto docente che ha superato tutte le prove del concorso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Golluscio Albina il 3/6/2026:

Per l'annullamento e/o nullità

1. delle graduatorie di merito rettificata e pubblicata sul sito istituzionale dell'USR Sicilia, in quanto competente per l'USR Calabria in data 08/04/2026, e relative al

concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 18292/2026, per la classe di concorso ADSS (Sostegno alle superiori), per la regione Calabria, nella parte in cui non è presente l'odierna ricorrente;

2. nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza della odierna ricorrente;

3. nonché di ogni eventuale provvedimento con riferimento alle anzidette graduatorie, a firma dell'USR Sicilia, con riferimento all'USR Calabria cdc ADSS, avente ad oggetto lo scorrimento delle graduatorie a causa delle rinunce dei vincitori, nella parte in cui non è contemplata l'odierna ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza per la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami presentata da parte ricorrente in calce ai motivi aggiunti del 3 giugno 2026, atteso che l'interessata risulta non contemplata nelle graduatorie relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con i provvedimenti sopra indicati per la classe di concorso ADSS (Sostegno alle superiori), per la regione Calabria e per la regione Sicilia e nella parte in cui non è presente l'odierna ricorrente, neppure nelle graduatorie revisionate;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri";

Visto l'elevato numero di parti controinteressate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi delle stesse;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché, degli Uffici Scolastici Regionali della Calabria e della Sicilia interessati;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione, nonché degli Uffici Scolastici Regionali sopra indicati di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, degli atti con essi impugnati oltre che dell'elenco dei controinteressati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente decreto, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 10 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione del merito alla già fissata pubblica udienza del 21 aprile 2027.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 giugno 2026.

Il Presidente
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO